

XVI legislatura

**A.S. 1078-B:  
"Disposizioni per l'adempimento di  
obblighi derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità europee –  
Legge comunitaria 2008"**

Giugno 2009  
n. 45



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 6 (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).....</i>	<i>1</i>
<b>Capo II Disposizioni particolari dei adempimento nonché di princìpi e criteri specifici di delega legislativa .....</b>	<b>2</b>
<i>Articolo 10 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico) .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 15 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 17 (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 25 (Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 33 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1992, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 36 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 37 (Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole) .....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 41 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 43 (Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).....</i>	<i>11</i>

*Articolo 44 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)..... 12*

## **PREMESSA**

Vengono qui di seguito esaminate le modifiche recate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura e che presentano profili di carattere finanziario.

Si segnala che non è stata presentata una nuova relazione tecnica.

### **Capo I**

#### **Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari**

##### ***Articolo 6***

***(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)***

Il comma 1, lettera d), stabilisce le norme di recepimento e di attuazione della normativa comunitaria devono assicurare il rispetto della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

**Al riguardo**, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, andrebbe chiarito se la previsione di dover assicurare la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri

Stati membri dell'Unione europea, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, non possa determinare, in qualsiasi sede, l'applicazione di discipline di maggior favore suscettibili di produrre effetti finanziari negativi.

## **Capo II**

### **Disposizioni particolari dei adempimento nonché di principi e criteri specifici di delega legislativa**

#### *Articolo 10*

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)*

Tra i principi e i criteri direttivi della delega in materia di qualità dell'aria è stata introdotta la previsione che le linee guida relative agli strumenti e alle modalità delle misurazioni siano definite dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA). Inoltre, relativamente all'inquinamento dell'aria nella Pianura padana si promuove l'adozione di specifiche strategie di intervento, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni interessate.

**Al riguardo**, si premette che la norma non è corredata dalla clausola di assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli adempimenti in capo all'ISPRA andrebbe assicurato che agli stessi possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, in ordine alla previsione di strategie di intervento per fronteggiare l'inquinamento dell'aria nella pianura padana, non è possibile escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Pertanto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la tipologia, la titolarità delle azioni da promuovere e le relative fonti di finanziamento.

### *Articolo 11*

#### *(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)*

La norma reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

L'attuazione della delega deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, attesa la portata del riordino normativo previsto dalla norma, andrebbe chiarita l'effettiva idoneità della clausola di invarianza finanziaria ad evitare l'insorgere di effetti onerosi per la finanza pubblica, con particolare riferimento agli edifici pubblici.

## *Articolo 15*

### *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)*

La norma interviene in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo conferendo una delega al Governo per l'attuazione del recente regolamento (CE) n. 479/2008. I decreti legislativi dovranno assicurare la piena integrazione fra la normativa nazionale e quella dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In particolare, sono previsti tra l'altro i seguenti principi e criteri direttivi:

- la revisione del sistema dei controlli e del sistema sanzionatorio;
- un migliore coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole e le regioni;
- la semplificazione amministrativa per i produttori vitivinicoli;
- la ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

L'attuazione della delega deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'assenza di oneri connessi alla ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle



indicazioni geografiche tipiche dei vini. Delucidazioni analoghe appaiono utili circa la non onerosità della revisione del sistema dei controlli, del sistema sanzionatorio e del miglioramento dell'attività amministrativa in materia.

### *Articolo 17*

*(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)*

La norma reca disposizioni inerenti la produzione di bevande alcoliche e di commercializzazione degli oli di oliva. In particolare, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è deputato ai controlli prescritti dalla presente norma ed il Governo è delegato ad adottare le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni in materia di commercializzazione degli oli di oliva.

La disposizione è corredata di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che alle attività di controllo del citato Ispettorato possa farsi fronte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa

l'idoneità della formula utilizzata<sup>1</sup>, per garantire la neutralità finanziaria della norma.

### *Articolo 25*

*(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207)*

La disposizione, nell'aggiungere un comma all'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008, istituisce in favore delle regioni confinanti con lo Stato di San Marino un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo ha una dotazione di 2 mln a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007<sup>2</sup>. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.

**Al riguardo**, pur in presenza di un onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero fornite assicurazioni circa la sufficienza delle risorse a perseguire lo scopo previsto dalla norma. In proposito va infatti segnalato che il tipo di beneficio appare difficilmente contenibile nell'ambito di un tetto di spesa.

---

<sup>1</sup> Il comma 7 della disposizione utilizza la seguente formula "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" e non quella utilizzata più soventemente, ossia "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

<sup>2</sup> La suddetta norma ha istituito presso lo stato di previsione del MEF un fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza. Da una interrogazione effettuata in data 26 maggio 2009 dalla banca dati della RGS risulta a tale data una disponibilità di competenza di 2.900.000 euro.

Infine, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 non pregiudichi la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse o, comunque, possa richiedere futuri adeguamenti finanziari.

### **Articolo 33**

***(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1992, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)***

L'articolo reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, disponendo altresì la rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Con riferimento al credito al consumo tra le linee guida della delega si segnala tra l'altro il rafforzamento della vigilanza sui soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, in particolare con l'attribuzione alla Banca d'Italia di poteri sanzionatori e di intervento.

Con riferimento ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria si evidenzia la regolamentazione dell'organismo

associativo di categoria mediante un regolamento ministeriale e l'attribuzione alla Banca d'Italia di poteri di vigilanza e di regolamentazione nonché di competenze sanzionatorie.

**Al riguardo**, pur in presenza di una espressa clausola di neutralità finanziaria, va segnalato che potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi derivanti dai compiti sanzionatori e di intervento attribuiti alla Banca d'Italia, nonché dall'istituzione dell'organismo associativo di categoria previsto dalla norma.

### *Articolo 36*

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)*

La disposizione nel corso dei lavori alla Camera dei deputati è stata integrata con un ulteriore principio e criterio che prevede nell'ambito delle procedure per l'acquisizione e detenzione di armi, la presenza di una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente il possesso di armi.

**Al riguardo**, pur in presenza di una espressa clausola di neutralità finanziaria, andrebbe assicurata l'assenza di conseguenze finanziarie connesse all'attività di informazione nell'ambito della

procedura per l'acquisizione del possesso di armi, definendo la titolarità e le caratteristiche dell'attività in esame.

### *Articolo 37*

*(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonché delle direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione, concernenti la protezione delle galline ovaiole)*

Il comma 9 conferisce una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione delle uova.

Il comma 10 prevede che gli interventi di realizzazione ed adeguamento degli impianti di allevamento possono essere finanziati nell'ambito di accordi di programma quadro promossi dalle regioni ovvero dei contratti di filiera e di distretto.

Il comma 11 reca una clausola di invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, pur in presenza di una espressa clausola di neutralità finanziaria, andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di oneri derivanti dalla riorganizzazione del settore nazionale della produzione delle uova. In particolare, andrebbe chiarito se tra gli enti attuatori della riorganizzazione siano presenti enti pubblici e se siano previste eventuali forme di incentivazione.

Infine, un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'idoneità della formula utilizzata<sup>3</sup> per garantire la neutralità finanziaria della norma.

#### ***Articolo 41***

***(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)***

Al comma 1, lettera s), si prevede, come principio cui dovrà attenersi la delega relativa ai servizi nel mercato interno, l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, eccezion fatta per trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente o nel paese di provenienza ma con oneri a carico di quest'ultimo paese.

La successiva lettera t) introduce il principio della previsione di idonee modalità per assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Al riguardo**, pur in presenza di una esplicita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la formulazione appare determinare l'insorgere di diritti soggettivi, andrebbe chiarito se l'applicazione e il

---

<sup>3</sup> Il comma 11 della disposizione utilizza la seguente formula: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" e non quella utilizzata più soventemente, ossia "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

perseguimento dei suddetti principi non possa determinare comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### *Articolo 43*

*(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)*

L'articolo aggiuntivo, nel sopprimere il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 172 del 2008, elimina la preventiva autorizzazione comunitaria per lo stoccaggio e il deposito temporaneo di alcune tipologie di rifiuti in Campania.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se l'abrogazione della suddetta norma, escludendo la previa acquisizione dell'autorizzazione comunitaria, non possa comportare l'eventuale sottoposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte dell'Unione europea e, di conseguenza, essere suscettibile di produrre oneri imprevisti.

## *Articolo 44*

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)*

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di recepimento di direttive europee per il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Tra i principi e criteri direttivi della delega, si evidenziano:

- la previsione della scelta, da parte del giudice che annulla l'aggiudicazione, tra privazione degli effetti del contratto e risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;
- la razionalizzazione dell'arbitrato mediante disposizioni che prevedano l'incentivazione dell'accordo bonario, l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile e il contenimento dei costi del giudizio arbitrale.

L'attuazione della delega deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre le amministrazioni provvederanno agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa



l'assenza di oneri connessi alla previsione del risarcimento del danno subito dai soggetti parte nelle procedure di aggiudicazioni di appalti pubblici. Ulteriori delucidazioni appaiono utili con riferimento al processo di razionalizzazione dell'arbitrato e al suo maggior utilizzo rispetto al giudizio civile.

Più in generale, andrebbe fornita infine una valutazione generale circa i risvolti finanziari discendenti dalle complessive modifiche alle procedure amministrative previste dalla delega in parola.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>